

## ALIMENTARI - ARTIGIANATO

### LOMBARDIA Contratto collettivo regionale di lavoro 21/02/1996

per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del settore alimentare della regione Lombardia

Scadenza: 31/07/1999

### Verbale di stipula

Addì, 21/02/1996

tra

Unione regionale alimentazione - FRAL Confartigianato

FIAAL-CNA

CLAAI-Federazione regionale lombarda

CASA

e

FAT-CISL

FLAI-CGIL

UILA-UIL

### 1. Premessa

Nel quadro della continuità delle relazioni sindacali esistenti in Lombardia e con la volontà di voler consolidare tale sistema in conformità agli indirizzi ed alle finalità:

- dell'accordo interconfederale relativo alle tematiche generali di politica economica ed alla riforma della contrattazione;
- del CCNL, nella parte in cui prevede il livello di trattativa regionale;

viene sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro (c.c.r.i.l.).

Con la sottoscrizione del c.c.r.i.l. le parti danno esplicita conferma degli assetti contrattuali definiti ed escludono qualsiasi ulteriore livello di trattativa territoriale, salvo espliciti rinvii stabiliti dalle parti firmatarie la presente intesa.

Ciò premesso le parti attribuiscono all'autonomia collettiva funzione primaria per la gestione delle relazioni sindacali che si basano sul metodo partecipativo, funzionale allo sviluppo del settore dal punto di vista economico-produttivo ed occupazionale, anche attraverso i necessari interventi nei confronti degli organi governativi e/o regionali, diretti ad ottenere misure in grado di contribuire alle esigenze di valorizzazione del comparto.

La presente intesa è stata stipulata sulla base di questa premessa, che ne costituisce parte integrante.

### 2. Rapporti sindacali

Il presente contratto, che coinvolge un considerevole numero di imprese artigiane che rientrano nel campo di applicazione del CCNL, si colloca in un momento sicuramente precario della nostra economia. Tale situazione rischia di compromettere la ripresa ed il recupero dell'economia reale, da cui dipendono le prospettive di rilancio e di occupazione.

Pertanto le parti ritengono non più rinviabili azioni che consentano all'impresa di recuperare condizioni di stabilità necessaria per progettare un ambiente più idoneo alle nuove sfide della competizione.

A tal fine le parti sollecitano la positiva soluzione del confronto sulle tematiche convenute con l'accordo interconfederale 1992 e più in particolare:

1. Politica dello sviluppo.
2. Politica creditizia.
3. Politica occupazionale.

4. Politica fiscale.
5. Lotta all'abusivismo.
6. Efficacia generale degli accordi.

### **3. Osservatorio**

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le parti, nell'intento di individuare con il massimo anticipo possibile sia le occasioni di sviluppo che le condizioni atte a favorirle, affermano l'esigenza di definire momenti di incontro ove procedere congiuntamente ad esami e verifiche in ordine a problematiche generali suscettibili di avere influenza sulla situazione complessiva dei settori rappresentati.

In tale ottica le parti, nella consapevolezza che lo sviluppo delle nuove relazioni sindacali presuppone una comune conoscenza dell'evoluzione del settore ed allo scopo di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione di problemi economici e sociali oltre di orientare le scelte dei propri rappresentanti, considerano non più rinviabile l'avvio sistematico dell'Osservatorio dell'artigianato previsto dalla Legge regionale n. 17/1990.

A tal fine le Organizzazioni, firmatarie la presente intesa, convengono di mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché l'Osservatorio di cui sopra dia una risposta concreta alle aspettative delle parti sociali, attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati del comparto artigianato, disaggregati per settore merceologico, funzionali per affrontare in modo coerente e concreto le tematiche dell'artigianato.

Pertanto l'Osservatorio dovrà fornire anche le informazioni previste dal CCNL di settore.

Sulla base delle informazioni così ottenute, le parti firmatarie la presente intesa, disponendo di un quadro aggiornato della situazione economica e produttiva del settore, potranno svolgere un ruolo propositivo relativo ad interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle imprese.

In attesa della realizzazione dell'Osservatorio dell'artigianato e coerentemente alla esigenza del settore, le parti costituiranno entro il 31 maggio 1996 un Comitato paritetico con il compito di realizzare uno studio di fattibilità per l'istituzione dell'Osservatorio regionale di categoria.

Al Comitato paritetico è affidato il compito tecnico-ricognitivo relativo:

- alle metodologie, ai tempi ed ai costi del progetto;
- alle fonti dalle quali raccogliere il flusso delle informazioni quantitativamente e qualitativamente necessarie ad una verifica sistematica e complessiva del settore;
- alle modalità di raccordo e di interscambio dei dati con l'Osservatorio regionale dell'artigianato e dei distretti industriali;
- quant'altro ritenuto necessario per realizzare l'analisi della situazione economica sociale del settore.

Le parti stipulanti si incontreranno entro il 30 settembre 1996 per valutare il progetto predisposto dal Comitato paritetico e per concordare le eventuali modalità di realizzazione.

### **4. Formazione professionale**

Le parti riconoscono l'importanza che assume la formazione ai fini quantitativi e qualitativi dell'occupazione anche in relazione all'esigenza di fornire un'adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi del settore.

In questo quadro le parti opereranno affinché le politiche formative, elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti al comune obiettivo di una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro al fine di rendere più efficiente l'utilizzazione del fattore lavoro nei processi produttivi e di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta.

Per realizzare questi obiettivi le imprese devono contare su un sistema formativo in condizione di agevolare la crescita.

È pertanto obiettivo condiviso che le Organizzazioni artigiane promuovano con le analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commissioni paritetiche per l'esame dei fabbisogni formativi del settore e per lo studio di relativi progetti atti a realizzarli, anche utilizzando le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale.

Ove dall'esame realizzato emergessero indirizzi comuni, questi saranno portati a conoscenza delle parti firmatarie la presente intesa per l'orientamento delle proprie azioni.

Tali iniziative vengono poste in essere in via sperimentale fino al 31 luglio 1999.

### **5. Incremento economico regionale**

Premesso che le parti prendono atto:

- dell'importanza dell'Istituto della contrattazione regionale e dei vantaggi che ne possano derivare, all'interno del sistema produttivo, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese artigiane;
- che sarà definito il regime contributivo-previdenziale mediante apposito provvedimento legislativo promosso dal Governo così come previsto dal Protocollo sottoscritto in data 23 luglio 1995.

Tutto ciò premesso ed in relazione a quanto previsto dal vigente CCNL, viene istituito l'incremento economico regionale.

Tale Istituto verrà corrisposto ai lavoratori con le misure lorde e decorrenze di seguito riportate, salvo le deroghe successivamente indicate:

Livelli	Importi		Aumento a regime
	1-4-1996	1-7-1997	
1° S	32.000	24.500	56.500
1°	26.700	20.300	47.000
2°	23.000	17.500	40.500
3° a	20.300	15.700	36.000
3°	18.200	13.800	32.000
4°	17.000	13.000	30.000
5°	15.300	11.700	27.000
6°	13.300	10.200	23.500

A far data dal 1° luglio 1997 detto Istituto verrà corrisposto agli apprendisti in misura percentuale secondo lo scaglione di appartenenza da calcolarsi sull'importo mensile lordo di seguito riportato:

Livello 5° L. 13.500

A partire dal 1° luglio 1997 ai lavoratori assunti con contratto formazione lavoro, superata la metà della durata prevista dal contratto di assunzione, verrà corrisposto l'incremento regionale nelle seguenti misure mensili lorde:

Livelli	Importi
1° S	28.250
1°	23.500
2°	20.250

3° a	18.000
3°	16.000
4°	15.000
5°	13.500
6°	11.250

I premi di cui al presente punto sono stati concordati sulla base dell'aumento di produttività registrati nella regione.

### **6. Organismi bilaterali**

In relazione ai vigenti accordi interconfederali in materia di mutualizzazione di taluni Istituti contrattuali le parti convengono di costituire entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo una Commissione paritetica con il compito di esaminare la problematica in tutti i propri aspetti e di predisporre uno studio di fattibilità per la concretizzazione degli obiettivi di cui sopra. Il relativo progetto dovrà, salvo i successivi aggiornamenti, essere consegnata alle parti sociali entro e non oltre il 30 settembre 1996.

### **7. Quota contrattuale**

Per la realizzazione e la diffusione del presente accordo a tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti, sarà trattenuta la quota di lire 10.000 sulla retribuzione del mese di maggio 1996.

I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra dovranno darne avviso per iscritto agli uffici dell'azienda entro il 15 maggio 1996.

Gli importi delle quote trattenute ai lavoratori saranno versate, a cura dell'azienda sul c/c bancario n. 5031/1 della CARIPLO Ag. 16 Via Urbano III, n. 3 - Milano (CAB 01616 .2 - ABI 6070 .7) intestato a FILIA Regione Lombardia - C.so Porta Vittoria, n. 43 - 20122 Milano, entro il 30 giugno 1996.

### **8. Dichiarazioni congiunte**

1. Le parti si danno reciprocamente atto, con la stipula del Protocollo regionale del 19 luglio 1994 e con la firma del primo contratto integrativo regionale di aver costruito stabili relazioni sindacali, premessa fondamentale per la costruttiva soluzione dei problemi che interesseranno le imprese artigiane del settore e dei loro dipendenti.

#### **2. Ambiente**

In considerazione del comune interesse all'applicazione delle norme in materia, le parti firmatarie la presente intesa si impegnano a sottoporre alle rispettive Confederazioni l'opportunità di far predisporre dal Fondo per la tutela della professionalità delle imprese artigiane e dei loro dipendenti un opuscolo contenente norme in materia antinfortunistica ed igiene sul lavoro da distribuire ai lavoratori dipendenti.

### **9. Decorrenza e durata**

Salvo le decorrenze particolari previste per singoli Istituti, il presente contratto avrà vigore fino al 31 luglio 1999; esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata R.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non s'è stato sostituito da successivo contratto regionale.

Con la sottoscrizione del presente accordo vengono superate le richieste contenute dalla piattaforma presentata in data 24 febbraio 1995 da FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL.